ISTITUTO GIURIDICO SAMMARINESE

MISCELLANEA

ESTRATT

fascicolo n.2 agosto

PARERI DI PARTE PER LA CAUSA GIACOMINI 1911*

I

Pareri per l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino

---

* *Nella causa che Remo Giacomini intentò, chiamando la Camera della Repubblica di San Marino dinnanzi al Tribunale commissariale, con la citazione del 6 maggio 1911, vennero prodotti pareri di parte, ora conservati nell'Archivio di Stato con la segnatura: Cause civili 1911, Busta 656, causa 18. Un parere per la Camera fu reso da Lodovico Mortara, un altro da Leone Bolaffio e Dionisio Anzilotti. Tutt'e due sono manoscritti, riuniti in un fascicolo con copertina stampata; ma il parere Bolaffio - Anzilotti era già passato in forma tipografica nella comparsa conclusionale, ora segnalata da M. A. Bonelli,* Bibliografia sammarinese I, *San Marino 1985, num.2541, p.486. Per l'attore furono depositati in atti un parere di Luigi Einaudi ed un parere - memoria di Pietro Cogliolo (sottoscritto anche da Telemaco Martelli): stampati nel 1912 rispettivamente a Rimini ed a Genova, si conservano anch'essi con i precedenti. Un parere - memoria di Cogliolo e Martelli dinnanzi al Giudice delle Appellazioni è registrato da M. A. Bonelli,* Bibliografia *I, cit., num.4463, p.173. In primo grado la causa venne decisa con la sentenza commissariale del 15 aprile 1912 (*Giur. samm. *1911-1920, pp.44-46). Tranne quello di Pietro Cogliolo, tutti questi pareri furono ricordati dal Giudice delle Appellazioni civili nella sentenza del 26 febbraio 1913 (*Giur. samm. *1911-1920, p.17b). Per qualche riferimento alla causa, M. A. Bonelli,* I rapporti convenzionali italo - sammarinesi, *San Marino 1985, p.250 (che a nota 10 ricorda il parere di L. Einaudi); ed in specie sulla decisione di Vittorio Scialoja e su qualche suo riflesso nella giurisprudenza successiva, si veda la mia prefazione* Autonomia ed eteronomia nel diritto delle imprese *al volume* La legislazione societaria sammarinese, *Rimini 1990, p.43s. e nota 21.*

Eugenio Cannada Bartoli ha potuto esaminare l'intero fascicolo nel corso di quelle sue perlustrazioni, dalle quali ha preso le mosse per tracciare una mappa affidabile della giustizia amministrativa sammarinese. A lui debbo la puntuale segnalazione, con l'incoraggiamento a curare la stampa dei quattro pareri.

Nel pubblicare i due manoscritti seguo gli usi ormai invalsi, stampando fra parentesi quadre tutto ciò che non appartiene al dettato degli autori. Con i titoli Raccolta *e* Raccolta II *cito rispettivamente la* Raccolta delle leggi e decreti della Repub<b>lica di San Marino, *a cura di T.C. Giannini e M. Bonelli, Città di Castello 1900; ed il* Supplemento alla raccolta delle leggi e decreti della Repubblica di San Marino, *a cura di G. Ramoino e M. Bonelli, Città di Castello 1915.*

S.C.

I. Lodovico Mortara

Roma, 21 luglio 1911

Ill(ustrissi)mi Signori Sindaci di Governo della Repubblica di San Marino

Onorato da invito dell'Ecc(ellentissi)mo Governo della Repubblica ad esprimere la mia opinione *pro veritate* circa la istanza giudiziale proposta dal sig(nor) Remo Giacomini contro il sullodato Governo, la espongo come segue, dopo avere esaminato gli atti comunicatimi e fatto opportuno studio sulla questione.

Il Sig(nor) Giacomini, esercente di un caffè con vendita di liquori, aveva prima del 1901, al pari di altri cittadini sammarinesi, potuto ottenere consecutivi permessi da varie Reggenze per distillare alcool in sua casa, limitatamente al consumo dell'esercizio suddetto. Volendo in quell'epoca ampliare l'industria della distillazione, e farne oggetto di speciale attività e di corrispondente lucro, ravvisò indispensabile di uniformarsi al decreto dei 23 maggio 1871 <art.2 [*Raccolta*, p.440]>; e con istanza del 16 marzo 1901 domandò al Consiglio Principe e Sovrano l'autorizzazione necessaria per l'impianto di siffatta industria.

E' da ritenere, per le parole usate in codesta istanza, stabilito con certezza in linea di fatto che solo all'epoca suindicata il Giacomini concepì il disegno di imprimere carattere industriale vero e proprio alla distillazione dell'alcool, ampliando l'importanza e la finalità del suo esercizio. Imperocchè nel citato documento egli premette di avere "coi debiti permessi di varie Reggenze fin qui provveduto lo spirito necessario per liquori che spaccia nel proprio Caffè con la propria industria"; e indi prosegue ricordando il decreto del 1871, in conformità del quale conclude la sua domanda: "per essere autorizzato alla detta fabbricazione di spiriti e liquori per uso e consumo del proprio Caffè e per i bisogni del paese". Con le ultime parole (*per i bisogni del paese*) è indicato un elemento nuovo dell'attività industriale del Giacomini, mentre prima, come egli stesso espose, fabbricava liquori con la propria industria solo per lo spaccio nel proprio caffè. E tale elemento di fatto riceve conferma da quanto leggesi nella recente domanda giudiziale, in cui egli afferma di avere gradualmente (*poco a poco*), dal 1882 in poi, dato un notevole sviluppo a quella industria, e non essendo d'altronde presumibile che nel lungo periodo di tempo dal 1882 al 1901 fossero

ignorate da lui le disposizioni del decreto 23 maggio 1871, o che fosse tollerata dal Governo una patente e grave violazione di questo decreto, mediante un fatto pubblico, notorio e continuativo, che non poteva sfuggire alla conoscenza dei dirigenti il piccolo Stato e tanto meno della Forza pubblica incaricata della esecuzione del citato decreto.

Ciò si rileva per amore di esattezza, quantunque non abbia influenza giuridica, ai fini del presente esame, lo stabilire se il Giacomini siasi volontariamente sottoposto nel 1901 alle disposizioni del decreto del 1871 dopo averle per lungo tempo violate impunemente, o se piuttosto (come pare) la necessità di sottoporvisi sia sorta per lui nel 1901, appunto per il desiderio di estendere l'importanza della distilleria e il commercio pubblico del relativo prodotto.

Il Consiglio Principe nel 30 maggio 1901 accolse l'istanza del Giacomini "a termine di legge e dell'ultima convenzione col Governo d'Italia".

Sono due clausole, che a *priori* si manifestano di significato limitativo, vale a dire che tolgono la possibilità di ravvisare nella deliberazione del Consiglio Principe *il riconoscimento di un diritto* che già per la sua natura appartenesse come diritto patrimoniale al Giacomini, e che escludono pure il *conferimento di un diritto illimitato e irrevocabile*, di un diritto, cioè, che entrato una volta nel patrimonio del Giacomini fruisca di tutte le garanzie e difese giuridiche inerenti al diritto di proprietà.

La prima clausola: "accoglie l'istanza a termini di legge" basta da sola a fornire una solida base a questi due concetti negativi. Imperocchè esaminando *la legge*, vale a dire le disposizioni contenute nel decreto 23 maggio 1871, è agevole dedurne che l'esercizio di certe industrie, ivi specificate negli art(icoli) 1 e 2, trovasi per il diritto sammarinese sottratto al dominio della libera attività dei cittadini e costituito in un regime speciale proibitivo di diritto pubblico, determinato da ragioni economiche e politiche, le quali senza dubbio hanno origine dalle singolari esigenze di un piccolissimo Stato, posto in condizioni davvero eccezionali, quale è la gloriosa antica Repubblica. Siffatto regime speciale non è nuovo per essa, trovando addentellato in molteplici disposizioni degli Statuti concernenti l'esercizio di quelle industrie e di quei commerci che provvedono agli essenziali e urgenti bisogni della vita dei cittadini (forni, macellerie, molini, ecc.). Sembra che, colla previdenza e la prudenza del buon padre di famiglia, il Governo

abbia riconosciuto la necessità suprema di avocare a sè, fin dai secoli trascorsi, la direzione e vigilanza esclusiva di certe forme di attività, che in uno Stato grande e popoloso possono essere lasciate senza pericolo alla libera balìa della privata iniziativa e della concorrenza che da essa si svolge, mentre in un territorio molto ristretto e fra una popolazione assai limitata e non opulenta, hanno mestieri di altra disciplina, in primo luogo perchè sia assicurato il funzionamento regolare delle provviste e dei mezzi di sussistenza di prima necessità, ed inoltre perchè la libera concorrenza, priva di freni, non spinga a rovina gli interessi dei privati, con una ripercussione immediata sul benessere pubblico, quale appunto può verificarsi in un circolo di convivenza sociale cotanto ristretto e relativamente alla produzione di generi di prima necessità.

Quale che sia, però, la ragione della legge, il punto certissimo in fatto è che essa chiaramente, e con precisione giuridica rigorosa, nega la libertà dell'esercizio d'industrie e commerci per gli oggetti di cui negli articoli 1 e 2; onde *il diritto a tale esercizio non appartiene naturalmente a ciascun cittadino sammarinese*, ma anzi *nessun cittadino possiede tale diritto* se non gli sia conferito per licenza della pubblica autorità. La quale, per suo prudente e discrezionale arbitrio, può concederla e può negarla, senza neppure aver l'obbligo di motivare il rifiuto. Siffatto potere discrezionale, in verità, è riservato al Consiglio Principe, cioè all'organo supremo della funzione governativa; onde è manifesto che la decisione, quale si sia, non sarebbe suscettibile di reclamo ed ha carattere di *provvedimento politico insindacabile*.

La natura del potere riserbato allo Stato, e per esso al Consiglio Principe, è ben definita negli articoli 1 e 2 con le parole "permesso" ed "autorizzazione"; esse sono sinonime fra loro, ma la seconda è più usata nel campo del diritto pubblico amministrativo, perchè esprime con precisione tecnica il concetto dell'*atto di autorità pubblica*, il quale perfeziona e legittima una facoltà di agire del privato. Sarebbe superfluo dissertare qui sulla differenza fra le due nozioni di *concessione amministrativa* e di *autorizzazione*. Nei confini della indagine attuale basta che sia ricordato come d'ordinario la *concessione* abbia per contenuto la *trasmissione di un diritto di fare*, che la pubblica amministrazione opera a favore del privato, a determinate condizioni, più spesso a titolo oneroso, qualche volta anche senza correspettivo, ma in ogni caso trasferendo nel patrimonio del privato un potere giuridico, e una conseguente utilità, che prima erano (sia pure inoperosi) nel patrimonio

dell'amministrazione. Invece l'*autorizzazione* è atto di volontà sovrana che libera l'attività privata da un impedimento il quale in via ordinaria le vieta di esercitarsi e spiegarsi per un dato fine e in dati modi, impedimento che risale a ragioni d'ordine pubblico, ora strettamente politiche, ed ora semplicemente amministrative; ragioni sempre nascenti dall'interesse generale dello Stato e intese a garantire l'ampiezza necessaria all'esercizio della indefettibile funzione di sovranità, ampiezza che fu sintetizzata nel motto: "salus publica suprema lex".

Onde deriva, che mentre la concessione amministrativa, una volta acquisita al patrimonio del cittadino, massime se a titolo oneroso, e senza vincoli di revocabilità, può legittimamente assumere il carattere del diritto di proprietà, e reclamare le garanzie di tal diritto, fra cui essenziale quella della intangibilità che si traduce, per omaggio alle necessità pubbliche, nel diritto all'indennizzo qualora la pubblica utilità dia causa all' espropriazione, niente di simile si verifica per il caso di autorizzazione. Tanto meno, per il caso di autorizzazione data senza correspettivo, per puro beneplacito dell'organo di sovranità all'uopo competente, il quale, come è competente per sua discrezione a darla è pur competente a revocarla nel caso che siano venute meno le ragioni di pubblico interesse per le quali fu data, ovvero vengano a contrapporsi a quelle altre ragioni più imponenti che determinano a ritoglierla. Come dianzi rammentai (uniformandomi a principii giuridici indiscussi), l'autorizzazione serve ad integrare una facoltà di agire che, senza di essa, giace, per così dire, in uno stato di incapacità legale; ma la volontà del potere sovrano che produce questo effetto non può mai, perchè la sua natura vi si oppone, essere acquisita al patrimonio del cittadino come un suo diritto di proprietà privata. Gli effetti dell'atto di autorizzazione sono utili al patrimonio del cittadino fino che quell'atto è in vigore; ma nessun rapporto giuridico di obbligazione, nascente da legge o da contratto, si forma fra il cittadino e lo Stato, poichè tale rapporto avrebbe per oggetto la volontà e il potere dello Stato, che è materia inalienabile e incommerciabile.

Basta, pertanto, prendere per base la legge del 1871 per escludere ogni ragionevole requisito di giustizia nella pretesa posta innanzi dal Giacomini. D'altronde, se occorresse confortare queste considerazioni, basterebbe soggiungere che avendo egli cessato dall'esercitare la distilleria in seguito al provvedimento proibitivo generale emanato dal Governo col decreto del 24 [!] febbraio 1909

<art.1 [*Raccolta II*, p.121]>, e non avendo impugnata la validità di quel provvedimento, nè per la competenza dell'organo da cui emanò, nè per l'intrinseca legittimità del potere ivi spiegato, ne deriva la riprova della tesi finora sviluppata. Infatti, il decreto 24 [!] febbraio 1909, emanato dai Capitani reggenti per delegazione del Grande e Generale Consiglio della Repubblica, ha modificato la legge del 1871, nel senso di avere estrinsecato un nuovo effetto concreto del sovrano diritto di autorizzazione ivi riserbato allo Stato. E cioè, mentre la legge del 1871 rendeva possibile ai privati di ottenere quella autorizzazione la quale proscioglievali dalla incapacità normale e generale all'esercizio dell'industria di distillazione, la nuova disposizione del 1909 ha eliminato tale possibilità rendendo assoluta l'incapacità dei privati derivante dal regime industriale proibitivo vigente nella Repubblica.

Ora, se nel 1901 la domanda di autorizzazione presentata dal Giacomini fu accolta dal Consiglio Principe *a termine di legge*, la soppravvenienza della *nuova legge*, che rende impossibile la continuità dell'autorizzazione, opera *de iure* un effetto già preveduto nell'atto di autorizzazione, *non potendosi mantenere a termine di legge una facoltà che a termine di legge è attualmente vietata e abolita in modo assoluto*.

Delle convenzioni della Repubblica col Regno d'Italia sarebbe ormai superfluo parlare, perchè la dimostrazione del torto dell'attore è già stabilita pienamente.

Tuttavia, essendosi menzionato nell'atto di autorizzazione del 1901 il regime convenzionale esistente fra la Repubblica e il Regno finitimo, non si può negare che ciò aggiunge una ulteriore limitazione, sebbene non necessaria, negli effetti dell'autorizzazione impartita. Le convenzioni internazionali debitamente ratificate e promulgate (come nel caso) diventano leggi interne dello Stato contraente. Perciò il richiamo a quel regime convenzionale, temporaneo e mutabile, imprimeva maggiormente lo stigma della temporaneità e della variabilità sopra gli effetti della impartita autorizzazione, essendo prevedibile l'evento che una mutazione nei patti internazionali alterasse le condizioni del diritto pubblico interno sotto la propizia influenza delle quali, nell'anno 1901, poteva essere data l'autorizzazione. Era, in altri termini, una esplicita riserva di quei diritti sovrani inalienabili e imprescrittibili dello Stato, l'esercizio dei quali avrebbe potuto in avvenire creare una suprema ragione di pubblico interesse per la revoca dell'autorizzazione data al Giacomini e di ogni altra analoga data per avventura, prima o dopo,

a qualsivoglia cittadino della Repubblica. Motivo di più, non motivo unico od essenziale, per dire infondata la pretesa di una indennità in seguito alla proibizione dell'industria dell'alcool, proibizione determinata appunto da un evento che già dovevasi prevedere come possibile dal privato, in virtù della clausola ammonitrice che leggevasi nell'atto di autorizzazione.

Credo che a nessuno verrà in mente di affermare che l'autorizzazione non potesse essere vincolata da simile clausola. Se mai una sottigliezza di questo genere, per mera industria di difesa, fosse avanzata, sarebbe facile opporre che l'autorizzazione potendo essere negata liberamente, poteva pur essere data condizionalmente, o a tempo. Però, anche più decisivo sarebbe rammentare di nuovo che l'autorizzazione fu data (e non poteva essere data altrimenti) *a termine [!]* di legge, e anche la nuova convenzione internazionale, debitamente ratificata e promulgata, diventò legge della Repubblica, laonde la continuità dell'autorizzazione al Giacomini è divenuta incompatibile a *termine [!] di legge*.

Mi riporto agli atti defensionali già prodotti nell'interesse del Governo per quanto di più convenisse dire su questo tema, dichiarando che trovo esatte e concludentissime le deduzioni ivi esposte, alle quali aderisco.

Riassumendo: per i principii generali del diritto pubblico da cui deve essere guidata l'interpretazione e l'applicazione delle norme legislative vigenti nella Repubblica di San Marino circa la distillazione dell'alcool come industria soggetta ad autorizzazione del Governo, e per il valore giuridico specifico dell'atto di autorizzazione ottenuto dal Sig(nor) Remo Giacomini, è mio fermo avviso che a costui non spetti nessun diritto a indennità per la proibita continuazione dell'industria.

Prof. Lodovico Mortara
Senatore del Regno

2. Leone Bolaffio e Dionisio Anzilotti

La specie è la seguente:

Remo Giacomini, cittadino sammarinese, chiese il 16 marzo 1901 al Consiglio principe e sovrano della Repubblica l'autorizzazione a continuare a fabbricare spiriti e liquori per uso e

consumo del proprio caffè e per i bisogni del paese, autorizzazione che egli aveva in precedenza ottenuto dalle varie Reggenze, ma incompetentemente, perchè, per l'articolo 2 del decreto 23 maggio 1871, la facoltà di concederla è devoluta al Consiglio principe.

Il Consiglio accoglieva la istanza del Giacomini "a termini di legge e dell'ultima convenzione col Governo italiano".

La convenzione di buon vicinato e di amicizia col regno d'Italia a cui si richiama la concessione è del 28 giugno 1897.

All'articolo 37 [*Raccolta,* p.622] essa stabilisce che la Repubblica si impegna di impedire che nel suo territorio la produzione dei generi che sono o possono essere soggetti a tassa interna di fabbricazione nel Regno d'Italia "ecceda la quantità occorrente al consumo della Repubblica e alla esportazione oltre i confini del Regno d'Italia". La convenzione doveva durare dieci anni, e si prorogava tacitamente di anno in anno fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

Questa convenzione, prima che scadesse, fu modificata con altra addizionale del 14 giugno 1907. Fra le modificazioni introdotte vi è quella dell'art.VI per cui il Governo della Repubblica di San Marino "si impegna di denunciare al Governo italiano l'eventuale impianto nel territorio della Repubblica, nei limiti della convenzione 28 giugno 1897, di fabbriche per la produzione di generi soggetti in Italia a tassa di fabbricazione. Dal momento dell'impianto di una di queste fabbriche cesserà il diritto del Governo di San Marino al godimento della quota parte dei redditi della tassa di fabbricazione per il prodotto fabbricato nella Repubblica" [*Raccolta II,* p.396] che il Governo italiano corrisponde alla Repubblica stessa a termini dell'articolo V.

Finalmente all'art.VII è stabilito che la convenzione originaria del 28 giugno 1897, "quale è stata modificata dalla presente convenzione", continua a rimanere in pieno vigore per un decennio a decorrere dallo scambio delle ratifiche della presente convenzione addizionale ecc.

Ciò premesso, la questione che l'Eccellentissimo Governo della Repubblica di San Marino ci fa l'onore di sottoporre al nostro esame si può formulare nei termini seguenti:

Se due Stati con una convenzione addizionale modificano una convenzione fra essi esistente e non ancora scaduta, sostituendovi parzialmente patti diversi, lo Stato contraente che in conseguenza dei nuovi patti viene implicitamente ma necessariamente a dover revocare una concessione fatta a un proprio cittadino, perchè non più consentita dalla nuova convenzione, è obbligato a risarcire al medesimo i danni?

Noi crediamo che la questione nei termini accennati non abbia ragione d'essere.

La concessione del 18 aprile 1901 fatta dal Consiglio Principe al Signor Remo Giacomini non poteva durare più del termine fissato come obbligatorio per i contraenti nella convenzione del 1897, termine che, essendo di dieci anni dal 28 giugno 1897, scadeva il 28 giugno 1907. La facoltà della proroga essendo puramente discrezionale, non poteva fondare neanche una semplice aspettativa a favore del Signor Giacomini.

Quindi anche se nessun'altra convenzione fosse intervenuta fra il Governo italiano e la Repubblica di S.Marino, come era discrezionale per la Repubblica la disdetta della convenzione del 1897 dopo il decennio, discrezionale del pari era la revoca della concessione. Al più il Giacomini avrebbe potuto beneficiare delle proroghe annuali.

Nè la convenzione addizionale del 14 giugno 1907 modifica la soluzione; se mai l'avvalora. La convenzione del 1897 lasciava libero, entro certi limiti, il Governo della Repubblica di accordare concessioni per la fabbricazione degli spiriti; invece la convenzione del 1907 toglie alla Repubblica questa facoltà e in correspettivo il Governo italiano si obbliga a pagare una determinata somma annua. Ciò posto, è innegabile che la convenzione del 1897 ha, in questa parte, cessato di esistere ed è stata sostituita da una nuova. Di fronte alla realtà delle cose, non ha importanza che l'art.VII della nuova convenzione dica che quella del 1897 continua a rimanere in pieno vigore per un altro decennio: la disposizione che si riferisce al complesso della convenzione, comprendente stipulazioni molteplici e di vario genere, non si può manifestamente intendere in altro senso che questo: in quanto la convenzione addizionale lascia immutate le disposizioni della precedente, queste *restano in vigore* per un altro decennio; in quanto sostituisce disposizioni nuove, queste *entrano in vigore* con essa e parimenti per un decennio. Come la concessione del Consiglio Principe al Signor Giacomini richiamandosi alla convenzione col Regno d'Italia allora vigente, si riferisce necessariamente a quella sola parte della convenzione che riguarda la fabbricazione di spiriti e liquori, così non può ora il Signor Giacomini fondarsi sulla permanenza in vigore della convenzione nel suo complesso, mentre ha cessato di esistere quella parte a cui era subordinata la concessione fattagli.

La formula stessa della concessione: "a termini di legge e dell'*ultima* convenzione col Governo d'Italia" esclude qualunque riferimento possibile ad un nuova convenzione che per di più ha sostanzialmente modificato lo stato di fatto e di diritto precedente.

Nè la tolleranza della Repubblica per quasi un biennio dopo l'attuazione della nuova convenzione e la scadenza normale della precedente, crea diritti al Signor Giacomini, anche perchè inconciliabile coi doveri di contraente della Repubblica derivante [!] dalla nuova convenzione.

Sicchè, a nostro giudizio coscienzioso, il Signor Giacomini non ha pretesa qualsiasi da avanzare in confronto del Governo della Repubblica di San Marino, e perchè è scaduto il termine della concessione, e perchè non vige più quella convenzione col Governo italiano a cui riferivasi e da cui dipendeva la concessione medesima.

Bologna, 28 febbraio 1909.

Prof. Leone Bolaffio
Prof. Dionisio Anzilotti

II

Pareri per l'attore Giacomini

1. Luigi Einaudi

Remo Giacomini, cittadino della Repubblica di S.Marino, vi apriva nel 1882 una distilleria di alcool per uso del proprio caffè e pei bisogni del paese.

A quel tempo era tuttora in vigore nella Repubblica, in quanto nessuna abrogazione espressa era intervenuta, un decreto 23 Maggio 1871, secondo cui quelli che intendevano attivare la fabbricazione di pasta, di birra, di gazose, bevande alcooliche e spiriti dovevano riportare analogo permesso dal Consiglio Principe. Vigeva poi nei riguardi del Governo Italiano la convenzione 22 Marzo 1862, in forza di cui il Governo della Repubblica si impegnava a non permettere nel suo territorio la coltivazione del tabacco, ma nella quale non è affatto parola di divieti o vincoli riguardanti le fabbriche di liquori, distillerie ecc.

Sebbene il decreto del 1871 non fosse mai stato osservato e non si fosse dal Governo di S.Marino fatto osservare, il Giacomini credette bene di rivolgersi nel 1901 al Consiglio Principe per ottenere il permesso voluto dal summenzionato decreto, e tale permesso gli veniva accordato come segue: "Il Consiglio loda il contegno dell'instante Giacomini e ne accoglie l'instanza a termini di legge e dell'ultima convenzione col Regno d'Italia."

La convenzione col Regno d'Italia, di cui è cenno, avente la data del 28 Giugno 1897, stabiliva all'art.37 che "riguardo alla produzione nel territorio della Repubblica dei generi che nello Stato Italiano sono o potessero essere soggetti a tasse interne di fabbricazione, il Governo di S. Marino si impegna di impedire che detta produzione ecceda la quantità occorrente al consumo della popolazione della Repubblica ed alla esportazione oltre i confini del Regno d'Italia."

Posteriormente a tale convenzione, che doveva avere la durata di dieci anni, la Repubblica conchiudeva il 14 Giugno 1907 col Governo d'Italia una convenzione addizionale alla precedente, in forza di cui all'art. 6 "si impegna di denunziare al Governo Italiano l'eventuale impianto nel territorio della Repubblica nei limiti della convenzione 28 Giugno 1897 di fabbriche per la produzione di generi soggetti in Italia a tasse di fabbricazione. Dal momento dell'impianto di una di queste fabbriche cesserà il diritto del Governo di S.Marino al godimento della quota parte dei redditi della tassa di fabbricazione per il prodotto fabbricato nella Repubblica, che il Governo Italiano corrisponde alla Repubblica stessa a termini dell'art.5."

In base a tale convenzione il Governo di S. Marino con decreto 23 Febbraio 1909 proibiva in tutto il territorio della Repubblica la distillazione di qualunque qualità di spiriti, ed intimava poi personalmente al Giacomini la chiusura della sua fabbrica.

Il Giacomini, dopo aver invano replicatamente ricorso al Governo della Repubblica per essere indennizzato dei danni derivatigli dalla forzata chiusura della distilleria, intenderebbe muovere causa al Governo per conseguire il risarcimento di questi danni.

Nessuna limitazione in ordine alla durata dell'esercizio dell'industria era prefissa dal decreto del 1871. Il medesimo, ispirato

I.G.S. *Miscellanea*, 2. Agosto 1991

evidentemente a preoccupazioni di ordine igienico, stabiliva unicamente l'obbligo della previa autorizzazione. Questa ottenuta, nessun altro vincolo, nessuna altra condizione era imposta al libero esercizio dell'industria.

Una limitazione a questo libero esercizio, non però in ordine al tempo, ma allo sviluppo a darsi all'industria, venne in seguito imposta dalla convenzione 28 Giugno 1897, in cui al già menzionato articolo 37 era pattuito che la produzione di dati generi di consumo non potesse eccedere la quantità occorrente ai bisogni della popolazione della Repubblica ed alla esportazione oltre i confini del Regno d'Italia.

E si comprende come il Consiglio nel dare al Giacomini l'autorizzazione richiestagli, allo scopo di assicurarsi sempre più che i limiti di produzione stabiliti dall'art. 37 della convenzione non fossero sorpassati, abbia creduto di far cenno della convenzione, aggiungendo le parole "a termini dell'ultima convenzione col Regno d'Italia."

Ma con ciò il Consiglio non intese certo di specificare che il permesso veniva accordato per la sola durata di anni dieci; poichè se tale fosse stato il suo intendimento, se si fosse voluto sottoporre l'autorizzazione ad un vincolo di carattere così eccezionale, ben altre avrebbero dovuto essere le parole usate nel decreto.

Anche a supporre che nell'aggiunta "a termini dell'ultima convenzione col Regno d'Italia" fosse implicito il richiamo alla durata decennale della convenzione, non ne conseguirebbe che il permesso fosse limitato alla durata di dieci anni. Il richiamo, superfluo in sè, poichè ogni cittadino deve conoscere la legge ed ha obbligo di osservarla, non potrebbe importare altro se non avvertenza che dopo i dieci anni la convenzione del 1897 aveva fine e che nuove leggi avrebbero potuto essere emanate. Ma non potrebbe significare imposizione preventiva al Giacomini di rinunzia a quelle ragioni, che in base al nuovo stato di fatto e di diritto, che potesse crearsi in seguito, egli avrebbe potuto far valere.

Numerose sono le industrie che non possono essere esercitate senza preventivo permesso del Governo e tutte vanno soggette, come lo sono del resto tutte le industrie di qualsiasi genere, all'eventualità di disposizioni legislative che modifichino quelle attualmente in vigore. Ma non si può perciò sostenere, e pretendere di servire la giustizia, che una volta poste nel nulla le vigenti leggi, perchè se ne sono create altre, resti pure revocato ed annullato un permesso che era stato imposto per motivi che nulla avevano a che

fare colle menzionate disposizioni di legge. Di fronte alle nuove leggi l'esercente l'industria, in mancanza di speciali provvidenze legislative che glie ne facciano divieto, avrà ragione di far valere nei confronti del Governo quei diritti, che in base ai principii generali gli possono spettare; senza che gli si possa legittimamente opporre l'eccezione pregiudiziale che il permesso doveva intendersi limitato alla durata della legge in vigore al tempo del permesso stesso, e che, abrogata la legge, *ipso facto* l'industriale, continuando ad esercitare l'industria, venga a trovarsi *ex lege*.

Suppongasi che, scaduta la convenzione del Giugno 1897 col Governo d'Italia, non si fosse addivenuto per volontà di qualsiasi dei contraenti alla proroga della convenzione stessa o ad altra convenzione. Sarebbe egualmente il Giacomini venuto a trovarsi senza permesso e quindi *ex lege* allo scadere dei dieci anni? La risposta negativa non pare dubbia. E non v'è ragione di sorta perchè abbia ad essere diversa pel fatto che una nuova convenzione sia venuta a sostituirsi alla precedente.

Ritenuto, in base a quanto sopra, che il Giacomini, il quale non pretese mai di volere fabbricare alcool in quantità eccedente i limiti prescritti dalla convenzione del 1897, trovasi nella condizione di chi avesse ottenuto un permesso non sottoposto a vincoli di sorta, egli ha certo diritto di essere indennizzato per la forzata chiusura della sua fabbrica.

Era in facoltà il Governo di S.Marino per supreme ragioni di bene pubblico di stringere col Governo d'Italia quegli accordi che gli parvero migliori; ma non sarebbe giusto che un cittadino avesse colla perdita del suo patrimonio a sopportare da solo i danni dell'accordo, con grave offesa al principio di eguaglianza.

La questione è stata ampiamente discussa nelle raccolte giudiziarie del Regno allorquando si venne all'applicazione della legge 29 Marzo 1903 sulle municipalizzazioni, legge con cui si concedeva fra altro ai municipii di monopolizzare alcune industrie libere. Indubbiamente agli effetti legali la chiusura delle fabbriche dipendenti da monopolio concesso ai Comuni e quella imposta in osservanza ad una specie di monopolio concesso al Governo Italiano si equivalgono. In ambi i casi è la legge del paese che per ragioni di interesse pubblico vieta ai privati il libero esercizio di una loro facoltà, danneggiando in special modo quelli che di tale facoltà avevano fatto uso, iniziando determinate industrie. Per cui dovendo le autorità giudiziarie di San Marino, in mancanza di disposizioni al

riguardo nella legislazione della Repubblica, decidere in base a principii generali di diritto, come fecero la dottrina e la giurisprudenza del Regno, la soluzione a darsi alla questione non dovrebbe esser dubbia.

Ogni cittadino ha facoltà di esercitare quelle industrie che non sono vietate dalla legge. La facoltà attuata si trasforma in diritto patrimoniale quesito. E poichè non è giusto che i danni della soppressione o limitazione di un diritto patrimoniale privato vengano risentiti da un solo, mentre i vantaggi vanno a profitto di tutti, deve spettare al cittadino danneggiato, ove per eccezione la legge specificatamente non lo vieti, un congruo risarcimento. Ciò è concordemente ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente, in applicazione anche per ragioni di analogia dell'art. 46 della legge del 1865 sulle espropriazioni per utilità pubblica.

Quali i diritti quesiti, e conseguentemente i danni risarcibili?

Niun dubbio che sia un danno risarcibile il deprezzamento causato al materiale d'impianto adibito dal privato all'esercizio dell'industria.

Niun dubbio, per contro, che non siano dovuti i danni causati dalla privazione della facoltà di continuare l'esercizio dell'industria. Il divieto non colpisce soltanto colui che già esercita l'industria, ma tutti i cittadini, alcuni dei quali potevano avere in animo di esercire anch'essi quella stessa industria. Quindi il concedere all'industriale un indennizzo per tali danni equivarrebbe ad attribuirgli un trattamento di favore in confronto degli altri cittadini che nulla ottengono, ed a sancire così una sperequazione.

E fin qui si può dire che giurisprudenza e dottrina prevalente concordano.

Il dissenso appare molto vivo quando si viene a discutere della risarcibilità dei danni derivati dalla perdita di valore dell'avviamento.

Dicono coloro i quali negano la risarcibilità, che il valore dell'avviamento sussiste in quanto l'industria sia produttiva di utili - che tolta la facoltà di esercire l'industria viene tolta la possibilità di produrre gli utili - che per conseguenza l'accordare all'industriale un risarcimento per la perdita di valore dell'avviamento, sarebbe la stessa cosa che accordare quel compenso per la privazione della facoltà di esercire l'industria, che viceversa si è già detto non spettare ad alcun cittadino e così nemmeno all'industriale che già esercitava l'industria.

Ma tale ragionamento non può essere accolto per un duplice ordine di considerazioni.

a) In regime di libertà economica ogni cittadino ha il diritto di esercitare quell'industria che più gli talenta. Non importa che altri già la eserciti ed abbia potuto acquistare alla propria azienda un avviamento considerevole. Ognuno può sorgere a fargli concorrenza, poichè avviamento non significa monopolio. Di guisa che, se la facoltà di esercitare l'industria costituisce il presupposto logico dell'avviamento, poichè questa facoltà spetta a tutti i cittadini, non si può dire che essa sia fattore costitutivo del valore dell'avviamento. In altri termini, la facoltà di esercitare l'industria è *condizione* necessaria al sorgere dell'avviamento; ma poichè questa facoltà spetta a tutti ed è concessa a tutti quelli i quali ottemperino al disposto delle leggi, può ritenersi abbia un valore risarcibile nullo; non concorre cioè a determinare quel valore d'avviamento che è dovuto a ben altre cause, alla abilità, alla intraprendenza di chi ha saputo sfruttare quella *condizione* aperta a tutti, ma non da tutti ugualmente saputa utilizzare.

La facoltà di esercitare l'industria è dunque il presupposto, la condizione del valore di avviamento; ma essendo i due concetti nettamente divisi, ben può negarsi il diritto al risarcimento per il divieto della sopradetta facoltà senza che menomamente si neghi il diritto al risarcimento per il perduto valor d'avviamento.

Ne viene di conseguenza che il possessore di una azienda avviata, che si vegga da una legge precluso l'esercizio di un'industria, subisce, come cittadino, il danno comune a tutti gli altri cittadini di non poter più esplicare la propria attività in quel dato ramo d'industria; ma subisce per di più la perdita del valore di avviamento. Ciò appare ad evidenza non appena si ponga il caso di un industriale che non abbia già creato egli la propria industria, ma abbia acquistato l'azienda pochi giorni prima dell'emanazione della legge, che vieta l'esercizio dell'industria stessa ed abbia pagato per l'avviamento una somma. Questa somma rappresenta indubbiamente un danno *particolare* sopportato da quell'industriale e che è ingiusto sia fatto sopportare senza adeguato compenso.

b) In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 46 della legge, a cui si riferiscono trattatisti e magistrati per decidere della risarcibilità dei diritti quesiti, stabilisce che sia dovuta l'indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. Giurisprudenza e

dottrina sono concordi nell'ammettere che per stabilire l'ammontare del danno risarcibile bisogna riportarsi alla condizione di cose esistente al momento in cui la espropriazione è ordinata, quando cioè non ancora si sono sentiti gli effetti della espropriazione. E a quello stesso modo che, per l'art. 42 della stessa legge, l'aumento del valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compreso nella espropriazione non può essere tenuto a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario, così deve ritenersi, in base ad un'evidente ragione di reciprocanza, che non si può neppure tener conto della diminuzione di valore che in dipendenza dell'esecuzione dell'opera (cimitero, stabilimenti militari ecc.) ne verrebbe al fondo espropriato.

Applicando questi principii alla fattispecie, ne viene che per giudicare del valore risarcibile dell'azienda non bisogna riportarsi *a dopo* l'applicazione della legge emanata, ma al momento della emanazione della legge, e così *prima* che essa sia applicata. E ne viene che non si possa conseguentemente scontare in antecedenza a danno dell'azienda la diminuzione di valore che è effetto della dichiarazione di espropriazione, ovverossia della emanazione della legge proibitiva.

Il diritto del Giacomini ad essere indennizzato dei danni subiti appare tanto più evidente quando ancora si consideri per una parte che egli aveva intrapreso la sua industria fin dal 1882, senza che mai il Consiglio pensasse di richiamare in vigore in di lui confronto od in confronto di altri cittadini esercenti industrie contemplatevi, il decreto del 1871; e che il decreto stesso doveva essere talmente caduto in disuso, se pur era mai stato applicato, che il Consiglio si credette in dovere di tributare uno speciale elogio al Giacomini perchè si fosse dimostrato così rispettoso osservante delle leggi da richiedere un'autorizzazione che certamente non si riteneva più necessaria; e per altra parte che la chiusura della fabbrica fu imposta al Giacomini da un articolo di legge inspirato non a ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o di altra pubblica necessità, ma esclusivamente a considerazioni d'ordine finanziario, all'unico scopo di locupletamento del pubblico erario. Se perciò non può disconoscersi che in base allo stretto diritto incombe al Governo di S.Marino l'obbligo d'indennizzare il Giacomini, tale obbligo gli spetterebbe a più forte ragione in base ai più ovvii principii dell'equità. *Nemo locupletari debet cum alterius jactura, summum jus summa iniuria* sono massime che non vanno applicate soltanto nei rapporti fra privati cittadini, ma ancor più fra governanti e governati.

Torino, 19 Dicembre 1910

Prof. Luigi Einaudi

2. Pietro Cogliolo e Telemaco Martelli (parere-memoria)

FATTO

Remo Giacomini, cittadino della Repubblica, apriva nel 1882 nel Borgo Maggiore di San Marino una fabbrica di distilleria di alcool per uso del proprio caffè e per i bisogni del paese. Questa fabbrica man mano fu ampliata e perfezionata, e da essa il Giacomini ne ritrasse per oltre 25 anni - con l'aiuto anche di un figlio che ad essa si dedicò fin dalla sua fanciullezza trascurando ogni altra occupazione - guadagno sufficiente a mantenere la sua numerosa famiglia. Sebbene il Governo della Repubblica avesse fin dall'anno 1871 emanato un decreto col quale, certo per impedire la fabbricazione e lo smercio di sostanze nocive alla salute pubblica, prescriveva l'autorizzazione del Consiglio per coloro che avessero voluto attivare nuovi *mulini da grano, fabbricazione di pasta, birra, gazose, bevande alcooliche e spiriti*, quanti impiantarono fabbriche di paste alimentari, di gazose, di acque di vichy e di seltz non richiesero i permessi voluti dal suddetto decreto, ed il governo, pur conoscendone l'esistenza, non impose mai la chiusura di tali esercizii, che tacitamente approvò; e così anche il Giacomini, quando iniziò il lavoro di distillazione, non chiese alcun permesso al Consiglio, il quale solo nel 1901 (in seguito a spontanea domanda del Giacomini stesso, che a differenza degli altri esercenti desiderava di ottemperare alle formalità della legge) *lodando il contegno dell'istante, ne accoglieva l'istanza a termini di legge e dell'ultima convenzione col Governo d'Italia.*

Coll'art. 37 dell'ultima convenzione 28 Giugno 1897 il Governo di S. Marino s'impegnava d'impedire che la produzione nella Repubblica dei generi soggetti a tasse interne di fabbricazione nel Regno eccedesse la quantità occorrente al consumo della popolazione della Repubblica; per la convenzione addizionale a

quella 28 Giugno 1897 conclusa fra la Repubblica ed il Governo d'Italia il 14 Giugno 1907, il Governo di San Marino si obbligava di denunciare al Governo Italiano l'eventuale impianto nel territorio della Repubblica di fabbriche per la produzione di generi soggetti in Italia a tasse di fabbricazione: e per avere il diritto al godimento della quota parte anche sui redditi della tassa di fabbricazione sugli spiriti a termini dell'articolo 5 di detta convenzione addizionale, con decreto del 24 Febbraio 1907 proibiva in tutto il territorio della Repubblica la distillazione di qualunque qualità di spirito, intimando personalmente al Giacomini la chiusura della sua fabbrica. Il Giacomini obbediva all'ordine ricevuto e chiedeva al Governo un indennizzo pei danni che veniva a patire in causa della impostagli chiusura del suo esercizio, ma il Consiglio in una seduta del Marzo 1909 con voti 22 contrari su 40 votanti respingeva la sua domanda ed ugual sorte toccava al suo secondo ricorso 12 Aprile 1909 letto nella seduta del 3 Giugno successivo.

DIRITTO

Autorizzazione e non concessione

Quando nel 1882 il Remo Giacomini apriva nel Borgo Maggiore di San Marino la sua fabbrica di distilleria, aveva vigore nella Repubblica la convenzione 22 Marzo 1862 conchiusa fra la stessa Repubblica e S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia: per l'articolo 27 di questa convenzione la Repubblica si assumeva l'obbligo di impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco. Nessun altro articolo vi è nella convenzione che limiti la produzione e l'esodo delle merci e manufatti dall'uno all'altro Stato, anzi l'art. 23 espressamente dice: "*I prodotti, generi, bestiami,* **manifatture** *e merci d'uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvo soltanto i generi di privativa dei due Governi*". Per cui la produzione dell'alcool e spiriti di vario genere non era secondo la convenzione del 1862 impedita nè limitata in veruna guisa, non essendo essa privativa dei due Stati.

Il decreto poi del 23 Maggio 1871, dopo aver stabilito all'articolo 1 che "chiunque vorrà attivare nuovi mulini da grano ed altri cereali di qualunque sistema od aumentare il numero delle macine dei mulini esistenti ed introdurrà altra modificazione o variazione qualsiasi, dovrà riportare l'analogo permesso del Consiglio Principe", all'art. 2 dice: "Eguale *autorizzazione* dovranno riportare coloro che intendessero di attivare la fabbricazione di pasta, di birra, di gazose, *bevande alcooliche, spiriti*".

E' evidente che nella fattispecie si può parlare di autorizzazione, ma non di concessione. Innanzi tutto la parola chiara, fuori d'ogni equivoco, del decreto stesso ciò stabilisce e soltanto per dirimere ogni dubbio ci soffermiamo a richiamare i caratteri distintivi dell'una e dell'altra da applicarsi. Che cosa debba intendersi per autorizzazione e sopratutto quale ne sia la teoria giuridica, è pacifico nella dottrina del diritto pubblico, specialmente dopo i dotti lavori del Ranelletti, del Cammeo e del Forti (Ranelletti: "La teoria delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative". Cammeo: "I monipolii comunali". Forti: "Natura giuridica delle concessioni amministrative").

Sono *autorizzazioni* quegli atti della pubblica amministrazione, i quali rimovendo i limiti dalla legge posti alla libera attività dei privati e al libero acquisto dei diritti, danno vita attuale ad un diritto esistente solo virtualmente e potenzialmente. Le autorizzazioni fanno parte della attività giuridica dello Stato, per mezzo della quale esso provvede alla tutela del diritto: l'esercizio delle singole libertà è limitato dal principio del *neminem laedere,* dalla constatata esistenza di alcune condizioni di garanzia, le quali riguardano le persone (come nel caso di licenza di porto d'armi, di apertura di farmacia e simili) o riguardano l'oggetto dell'attività che si vuole esplicare (come nel caso di permessi per l'impianto di fabbriche, per la costruzione di opere pubbliche o di generale interesse).

L'autorità amministrativa, in base ad un apprezzamento di condizioni ad essa attribuito, rimuove i limiti imposti dalla legge alla libera esplicazione della attività industriale, e col rilasciare la cosidetta licenza od autorizzazione o in altro modo autorizzando, permette al singolo autorizzato quello che potenzialmente era nel suo diritto di fare, ma che disposizioni speciali di legge vietavano di tradurre in atto senza il controllo della pubblica autorità (Forti, op. cit. n. 3; Ranelletti, op. cit., I n. 10, pag. 32).

Sono concessioni quegli atti amministrativi i quali creano nel privato un diritto che esso non possedeva neppur potenzialmente e che trova il titolo suo in un diritto della pubblica amministrazione. Esse fanno parte della attività sociale dello Stato, la quale tende al perfezionamento della società civile non solo colla protezione della azione individuale, ma anche coll'eccitarla nelle sue molteplici forme. (Forti, op. cit. n. 3; Ranelletti, op. cit. e loc. cit.). Le

I.G.S. *Miscellanea,* 2. Agosto 1991

concessioni in senso stretto sono "rapporti giuridici, proprii del diritto pubblico, con cui si mira semplicemente a creare *ex novo* nel singolo una facoltà nel campo dell'attività propria a ciascuno degli enti pubblici, conferendogli un privilegio di utilità: oppure ad istituire tra l'amministrazione ed il privato un complesso di relazioni intese a provvedere ad un pubblico servizio costituente un'industria" (Forti, op. cit. 101; Ratto, *Concessioni sulle acque pubbliche* nella *Legge*, 1903, II, 136; Ranelletti, op. cit., I, n. 1 ; Cammeo, op. cit. pag. 67).

Al Giacomini che prendeva ad esercire l'industria della distillazione non veniva creato un diritto *ex novo*, competente ad esercitarlo solo l'ente pubblico Governo od altro, e a lui concesso quale privilegio, ma soltanto a lui veniva accordato quel permesso, che la legge concede a tutti coloro che nelle volute condizioni s'accingono ad esercitare un'industria non vincolata da alcun monopolio.

Nessun rapporto giuridico quindi di *concessione* è messo in essere dal decreto del 1871, ma bensì uno puro e semplice di *autorizzazione*.

Quale effetto giuridico può avere il fatto che, quantunque il decreto del 1871 richiedesse l'autorizzazione del Consiglio Principe per attivare le fabbriche di cui agli articoli accennati, pur nella continuata pratica esso non è stato mai osservato? Certo è il fatto che le fabbriche continuavano ad esistere, senza alcuna obbiezione da parte della competente autorità, che ne conosceva l'esistenza: anzi la distilleria Giacomini era proprio nei primi anni in un locale del Governo. La Cassazione di Roma ha sancita la massima che gli atti amministrativi possono avere anche la forma negativa–e cioè quando l'autorità amministrativa, che dovrebbe accordare un decreto d'autorizzazione, non obbietta ad uno stato di fatto a lei noto e che da un decreto dovrebbe aver origine per esser conforme alla legge, si ritiene che questa autorizzazione sia stata *tacitamente* accordata. Che nella fattispecie ciò appunto sia avvenuto, si ha nel fatto: 1° che il Governo aveva la distilleria Giacomini in un suo locale, e non accennò mai ad alcuna pretesa o molestia; 2° che il Consiglio Principe a cui il Giacomini si è rivolto nel 1901 per ottenerne il permesso, non solo non fa alcun cenno della mancante autorizzazione precedente, ma anzi *loda il contegno* dell'istante Giacomini. Ora ciò non può spiegarsi se non ritenendo che il Consiglio ben sapeva come il Giacomini fosse in regola con la legge dello Stato, ed in ispecie col decreto del 1871. Parleremo in seguito

del valore giuridico della clausola inserita nel permesso rilasciato al Giacomini: "accoglie l'istanza a termini di legge e dell'ultima convenzione col Governo d'Italia", riservandoci di dimostrare come essa non influisca affatto sulla richiesta del Giacomini ad una indennità, per la obbligatoria chiusura del suo stabilimento.

Il Giacomini aveva un diritto quesito

Nel gran campo delle *libertà individuali* ossia, per dirla con la parola della scienza (Conf.Jellinek, *Staatslehre*, pagina 378 e segg. e *System der subjektiven oeffentlichen Rechten*, pag. 129 e segg.), in tutti i rapporti che rientrano nello *status libertatis*, l'individuo è dotato di un complesso di facoltà che può esercitare a suo piacimento, traducendole in atto mediante una determinazione della sua volontà, cioè esercitandole.

E' il diritto obbiettivo, che a tutela degli interessi generali dello Stato o dei singoli, crea e riconosce nei singoli queste libertà, come altrettante possibilità giuridiche o facoltà.

Il singolo può esercitare o non queste facoltà: se le esercita, dichiara coll'atto volitivo del loro esercizio di far *proprio* quello interesse generale per cui la legge accordò a tutti quelle facoltà; e mercè tale dichiarazione di volontà sorge un interesse individuale, tutelato dalla legge, cioè un diritto subiettivo.

Il momento giuridico dunque, per il quale in virtù di un atto volitivo individuale si traduce in fatto e si esercita una possibilità giuridica o facoltà, converte la facoltà in diritto quesito individuale.

Ciò, del resto, è principio instituzionale della scienza giuridica: "alla sussistenza di una data facoltà non è necessario che il diritto obiettivo ne abbia fatta concessione: esso presuppone la libertà di compiere atti positivi e negativi, e soltanto interviene a regolarla e a stabilirle dei confini; onde è conforme al diritto tutto ciò che non è in contraddizione con esso ed è permesso tutto ciò che non è implicitamente od esplicitamente vietato" (Bensa, *Ist. Dir. Civ.*, 1897, Torino, pag. 9): "in tema di libertà individuali il diritto che dalle leggi può derivare si individualizza mediante l'esercizio della libertà civile" (Fiore, *Dir. Civ.It.*, I, pag. 110).

Il Giacomini, che al pari di ogni altro singolo aveva la facoltà di esercitare l'industria della distillazione di spiriti, ha tradotto da anni in atto questa sua facoltà coll'esercitarla, col procurarsi i mezzi di esercizio e col fare di questa industria lo *scopo* della sua vita

industriale, finanziaria, giuridica. Egli perciò aveva il *diritto quesito* di esercitarla.

Esame della convenzione 28 giugno 1897 e della convenzione addizionale 14 giugno 1907 fra la Repubblica di San Marino ed il Regno d'Italia

Riportiamo per maggior chiarezza i varii articoli di queste convenzioni che modificano o innovano alla precedente esaminata (1862).

L'art. 36 (conv. 1897) pur stabilendo il principio della libera circolazione dei prodotti e generi da uno Stato nell'altro, aggiunge alla limitazione dei generi di privativa dei due Governi (come nella precedente convenzione) anche quelli la cui produzione o fabbricazione sia attualmente o sia per essere in uno dei due Stati sottoposta a tassa — e l'art. 37: "Riguardo alla produzione nel territorio della Repubblica dei generi che nello Stato italiano sono o potessero essere soggetti a tasse interne di fabbricazione, il Governo di San Marino, salvo quanto è stabilito all'art. 44 riguardo alle polveri piriche e agli altri prodotti esplodenti, s'impegna ad impedire che detta produzione ecceda le quantità occorrenti al consumo della popolazione della Repubblica ed alla esportazione oltre i confini del Regno d'Italia. In questo caso il Governo di San Marino si obbliga a fare volta per volta la consegna dei predetti generi agli agenti della finanza italiana, per essere scortati fino alla frontiera".

"Il Governo italiano e quello della Repubblica stabiliranno di comune accordo le norme per la sorveglianza sulla produzione di detti generi sul territorio della Repubblica".

Art. 39 "Invece del diritto del libero transito spettante alla Repubblica di San Marino sul territorio italiano per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di corrispondere alla Repubblica stessa una quota del prodotto netto delle sue dogane desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino".

Art. 47 "Questa convenzione entrerà in vigore dal dì dello scambio delle ratifiche ed avrà a decorrere da quel giorno, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza".

L'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907 dice: "al prodotto netto delle dogane, in base al quale viene stabilita la quota che il Governo d'Italia si è assunto l'obbligo di corrispondere alla Repubblica con l'art. 39 della convenzione 28 giugno 1897, devesi aggiungere il prodotto netto delle tasse interne di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sulla cicoria preparata, sullo zucchero, sulle polveri piriche, sui fiammiferi".

Art. 6 "Resta convenuto che il Governo di S. Marino si impegna di denunciare al Governo Italiano l'eventuale impianto nel territorio della Repubblica, nei limiti della convenzione 28 giugno 1897, di fabbriche per la produzione di generi soggetti in Italia a tassa di fabbricazione. Dal momento dell'impianto di una di queste fabbriche cesserà il diritto del Governo di S. Marino al godimento della quota parte dei redditi delle tasse di fabbricazione di cui al precedente articolo, per il prodotto fabbricato nella Repubblica".

Riassumendo in poche parole il contenuto degli articoli di queste due convenzioni si ha: Il governo della Repubblica per semplificare i rapporti con lo Stato Italiano ottiene in compenso del diritto del libero transito di cui all'art. 39 conv. 1897, una quota parte del prodotto delle dogane del Regno, a cui si deve aggiungere (art. 5 conv. addiz.) il prodotto netto delle tasse interne di fabbricazione sugli spiriti, etc.; convenendosi pure (art. VI convenz. add.) che qualora la Repubblica permettesse l'impianto di fabbriche soggette in Italia a tassa di fabbricazione, cesserebbe il diritto del governo della Repubblica "al godimento della quota parte dei redditi delle tasse di fabbricazione di cui all'articolo precedente per il prodotto fabbricato nella Repubblica (art. VI conv. add.)".

La produzione in ogni caso, per l'art. 37 della convenzione 28 giugno 1897, non doveva eccedere le quantità occorrenti al consumo della popolazione della Repubblica.

Il Governo di questa per poter procurarsi un maggior reddito dallo Stato Italiano, proibiva con decreto del 24 febbraio 1909 in tutto il territorio della Repubblica la distillazione di qualunque qualità di spiriti. Il Governo così agendo aveva di mira di procurarsi un lucro, il quale andando a vantaggio della collettività costituisce un interesse pubblico.

Dati questi fatti risulta che la posizione giuridica è questa:

da un lato esiste un diritto acquisito del conchiudente ad esercitare l'industria della distillazione;

dall'altro lato esiste la facoltà dello Stato di interrompere l'esercizio.

Esistono due interessi opposti, dei quali l'uno, quello dello Stato è pubblico, l'altro, quello della Società, è privato: niun dubbio che tra i due interessi deve prevalere quello pubblico e deve soccombere quello privato.

Ma questi due interessi di fatto sono pure due diritti: e tra due diritti non è possibile un conflitto: essi devono coesistere – Come potranno coesistere?

Per il diritto quesito deve darsi l'indennità

Insegna la dottrina:

"Fra le modificazioni dei diritti è notevolissima, anche perchè molto frequente nel campo del diritto amministrativo, quella che si designa con l'espressione "Conversione di un diritto individuale". Con essa si manifesta la superiorità dell'interesse dello Stato, rispetto all'interesse del singolo, e nello stesso tempo trova applicazione il principio, secondo cui l'utile generale deve ricercarsi col minimo privato nocumento. Così lo Stato può espropriare un bene appartenente ad un cittadino, ma ai diritti che in tal modo vengono a cessare, se ne sostituiscono degli altri, che ai primi devono essere proporzionati (Romano, *Principii di Diritto Ammin.*, n. 47, pag. 51-52). E' principio normale e generale di diritto pubblico che tutte le volte che all'interesse generale deve esser sacrificato un diritto individuale, tale sacrificio deve essere soltanto di fatto, non potendo lo Stato ledere il diritto del singolo; e il rispetto di questo diritto individuale è garantito mediante la corresponsione di un equivalente economico, che nel patrimonio del singolo rappresenti l'interesse sacrificato (G. Ranelletti, *Responsabilità degli enti pubblici*, in Foro It., XXIII, 1888, c. 93).

L'illustre prof. Gabba in una sua recentissima pubblicazione sul *Monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita* così si esprime in questa questione:

"Le società hanno diritto di essere risarcite dallo Stato del danno che verrebbero a risentirne. E propriamente di tutto il danno, cioè tanto di quello che si dice danno emergente, il quale consiste in spese per avventura da esse fatte che diventerebbero inutili; quanto di quello che si dice lucro cessante, cioè dell'impossibilità in cui esse verrebbero poste di ulteriormente percepire gli ordinarii lucri della loro industria".

Riguardo all'obiezione che non si possa parlare di diritto quesito, in quanto la continuazione di un'industria è una mera facoltà

che vien data bensì dalla legge perchè si eserciti, ma che la legge può togliere, senza obbligo di risarcimento; e che il diritto acquisito può ammettersi rispetto ai contratti già stipulati e in corso di esecuzione nel giorno in cui entra in vigore la legge, ma non lo si può ammettere rispetto ai contratti non ancora conchiusi in quel giorno e che sono una mera speranza, così il Gabba magistralmente risponde:

"Tutto questo ragionamento è in sostanza un voler dimostrare che fra operosità lucrosa spiegata dalle Società fino ad un dato momento e quella che esse continueranno a spiegare successivamente non vi sia un tale organico nesso, per cui i lucri futuri della industria provenienti da operazioni da farsi, si possano e si debbano considerare effetto della operosità, e quindi oggetto di un diritto patrimoniale, acquisito in virtù di quella operosità medesima".

"Ma ciò appunto non è possibile ammettere".

"Ogni industriale, individuo o società, la cui industria sia bene assisa, si è creato in questa una sicura fonte di lucri futuri, un attuale avviamento produttivo di quei lucri, garantito in pari tempo dalla operosità sua, e dal credito morale ed economico che l'industriale ha saputo acquistarsi nella cittadinanza e nel mondo commerciale; i quali lucri futuri sono talvolta il solo sperato, e fondatamente sperato compenso di fatiche e sacrifici anteriori; il quale avviamento, che dei futuri lucri si compone, è una realtà, è una utilità, un valore presente, che di commercio può essere oggetto egli stesso, e che può e deve reputarsi diritto acquisito dalla attività industriale già esercitata, non appena sia questa bene avviata. Soltanto nel caso di Società non ancora costituita si può parlare di mera facoltà di lucrare, che la legge può togliere senza obbligo di risarcimento".

Il Gabba quindi fa giustamente un richiamo all'art. 29 dello statuto fondamentale del Regno d'Italia, sostenendo che nel caso si ha un vero esproprio per pubblica utilità, e quindi si debba dallo Stato risarcire l'intero danno.

"Forse l'espropriazione per pubblica utilità non può cadere che su beni immobili? No, certamente: proprietà è ogni cosa utile spettante ad un individuo, la quale abbia valore e possa essere oggetto di commercio, e quindi faccia parte del patrimonio di colui a cui appartiene. Non sono infatti suscettibili di espropriazione per causa di pubblica utilità anche i diritti degli autori di opere d'ingegno?"

Ma un esempio eloquentissimo a favore della tesi della dovuta indennità è dato dallo Stato italiano nella legge 29 marzo 1903 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi.

Nell'art. 25 di questa legge è statuito che agli industriali danneggiati dall'applicazione di questa legge sia corrisposta un'equa indennità, consistente nella somma dei profitti che essi avrebbero conseguito nelle annate per cui dovrebbe ancora durare la loro concessione, non oltre però il numero di venti, i quali profitti devono essere calcolati sulla media loro nell'ultimo quinquennio.

Se devono essere risarciti gli industriali spossessati a vantaggio di Comuni, tanto più lo dovranno essere gli industriali spossessati dallo Stato, in quanto che i primi hanno un tal diritto, poichè la legge del 1903 considera gli industriali quali concessionari, mentre nel nostro caso l'industria del Giacomini funzionava non già per concessione dello Stato, ma pel diritto di tutti i cittadini di esercire utile e lecite industrie.

Come la dottrina numerosissima, pure la giurisprudenza ha accolto la massima che lo Stato non può distruggere un diritto patrimoniale privato senza congrua indennità.

La Corte di Cassazione di Roma a sezioni riunite in una recentissima sentenza (15 marzo 1911) ha così sentenziato: "Secondo i principii fondamentali in questa materia, in perfetta armonia con quello dichiarato dallo Statuto all'art. 29, lo Stato può legittimamente, nell'interesse pubblico, distruggere o menomare un diritto patrimoniale privato, imporre ai privati un particolare sacrificio, ma deve compensarli con equità o come suol dirsi convertirli in una indennità adeguata. E la ragione vera di questo indennizzo, che la moderna dottrina del diritto pubblico considera anche come condizione di legittimità, deve riportarsi in un supremo principio di eguaglianza nella ripartizione degli oneri e dei sacrifici fra i privati cittadini, pel soddisfacimento dei pubblici bisogni e pel conseguimento dei fini pubblici e pel bene generale di una collettività o a sollievo di un determinato numero di cittadini; la violazione di questo principio, qualunque sia la base di diritto positivo su cui poggia, a danno di un solo cittadino, costituirebbe un'ingiustizia obbiettiva ch'egli sentirebbe, e che il nostro sistema legislativo ha voluto elidere".

Non ci pare che si possa metter in dubbio, dopo che la prevalente dottrina e giurisprudenza hanno ciò stabilito, che lo Stato pur avendo il potere di espropriare un'industria privata possa

esimersi dal dare una congrua indennità per il danno che l'industriale ne viene a risentire.

Ma vi ha di più: lo stesso Governo di S. Marino rappresentato dai plenipotenziarii Babboni e Amati, nelle trattative fatte col Regno d'Italia per la convenzione addizionale 1897, aveva espresso il parere che qualora avesse deliberata la chiusura della fabbrica del Giacomini per godere della quota parte degli utili derivanti dalla tassa di fabbricazione, avrebbe dovuto dare al Giacomini un indennizzo; e ciò risulta da una lettera dello stesso sig. Amati al Giacomini, e dalla dichiarazione dell'Amati al notaro Fattori Domenico, che tale dichiarazione giurata ha ricevuta.

Valore ed effetti dell'autorizzazione rilasciata al Giacomini nel 1901 dal Consiglio Principe

Il Giacomini nel 1901, per essere sicuro nella sua posizione giuridica di fronte alle leggi dello Stato, domandò al Consiglio Principe in base al decreto maggio 1871 il permesso per la sua distilleria.

Richiamiamo l'art. 2 del suddetto decreto, che dice: "Eguale autorizzazione dovranno riportare coloro che intendessero attivare la fabbricazione di pasta, di birra, di gasose, di bevande alcooliche e spiriti".

A ribadire l'opinione che si tratta di autorizzazione pura e semplice, e non di speciale concessione, come abbiamo già dimostrato in altra parte della nostra difesa, sta la parola precisa, chiara, non equivoca del decreto.

Per cui si deve escludere in modo assoluto che si possa parlare di concessione. Nel permesso rilasciato dal Consiglio Principe si ha poi la prova che sebbene l'autorizzazione nel 1882, epoca dell'impianto della distilleria, non sia stata esplicitamente espressa, essa è stata data tuttavia tacitamente. Sarebbe invero assurdo immaginare che l'Autorità Suprema dello Stato, a cui viene richiamato il fatto che sarebbe in contraddizione colla legge, esplicitamente lodi il contegno di chi questo fatto ha posto in essere.

Nella lode del contegno del Giacomini v'è il riconoscimento della sua osservanza alla legge.

Dice il decreto del 16 marzo 1901: "Il Consiglio loda il contegno dell'istante Giacomini e ne accoglie l'istanza a termini di legge e dell'ultima Convenzione del Governo d'Italia".

La autorizzazione accordata al Giacomini tacitamente nel 1882 viene espressamente rinnovata nel 1901, dalla autorità competente. Quindi il suo diritto acquisito prende vita nel 1882 e non nel 1901, sebbene acquisti colla successiva autorizzazione una più spiccata evidenza.

Una delle ragioni su cui si fonda la difesa della Repubblica per negare al Giacomini un'indennità è questa che nel decreto è detto che "l'istanza è accolta a termini di legge e dell'ultima Convenzione col Governo d'Italia." Ora si sosterrebbe che il permesso dato nel 1901 dal Consiglio Principe è una concessione condizionata al termine della durata della convenzione del 1897, termine fissato nella stessa in 10 anni, e che quindi nel 1907 la concessione avrebbe dovuto finire; che nulla vale il fatto che nella successiva Convenzione addizionale del 1907 si dica che la precedente (quella del 1897) debba ancora durare un altro decennio, perchè la parte di quest'ultima Convenzione su cui si basa l'autorizzazione fatta al Giacomini è stata abrogata dall'addizionale Convenzione (1907), che proibisce alla Repubblica di San Marino la fabbricazione di spiriti nel suo territorio.

Ora ci sembra di poter rilevare in questa configurazione giuridica parecchie notevoli inesattezze. Dimostrato come nel caso non siamo nei limiti e nel rapporto giuridico di una concessione, ma in quello proprio di una autorizzazione, che ha creato nel Giacomini il diritto ad esercire la sua industria già fin dal 1882, cadono di per sè tutte le considerazioni che su di essa concessione si possano innestare, relativamente al tempo della sua durata.

Inesatto pure è che colla convenzione del 1907 fosse tolto alla Repubblica il diritto della fabbricazione di spiriti nel suo territorio: il nuovo rapporto era invece che il Governo d'Italia si riservava il diritto di togliere dal reddito che si obbligava a versare alla Repubblica (nel quale era compreso il prodotto netto delle tasse interne di fabbricazione sugli spiriti) quella parte dei redditi delle tasse di fabbricazione per il prodotto fabbricato nella Repubblica.

Per poter regolare questo scambio di redditi la Repubblica doveva denunciare al Governo Italiano l'eventuale impianto di una di queste fabbriche nel suo territorio (art. VI Conv. 1907).

Il Governo della Repubblica decretando la chiusura delle fabbriche di distillerie di spiriti, il 24 febbraio 1909, usava di un suo diritto indiscutibile, ma l'esercizio di questo suo diritto non ha se non un rapporto indiretto colle convenzioni del 1897 e del 1907. In queste vi è solamente contemplata la diversità del contributo

economico da versarsi dallo Stato Italiano, nel caso che fabbriche di prodotti sottoposti in Italia a tasse interne di fabbricazione, fossero impiantate nel territorio della Repubblica. Se il Governo di questa ne ha decretato la chiusura, lo ha fatto partendo dal punto di vista del suo proprio interesse, senza che a ciò fosse dalle suddette convenzioni in modo assoluto obbligato.

Per cui ci sembra che anche per chi sostiene trattarsi di una concessione, sia assai difficile dimostrare che la facoltà da parte del Governo della Repubblica d'accordare siffatte concessioni secondo la convenzione del 1897, sia stata abrogata dalla convenzione addizionale del 1907, che toglierebbe — sic et simpliciter — questa facoltà, come sostiene il Bolaffio nel suo parere. Sarebbe più giusto ritenere, pur dato e non concesso che il termine della ipotetica concessione corrisponda al termine della scadenza della convenzione del 1897, che esso debba considerarsi rinnovato per altri 10 anni a norma dell'art. VI della convenzione addizionale 1907.

Ma non è in questa configurazione giuridica, quantunque anche adatta per sostenere le ragioni del Giacomini, che noi dobbiamo insistere.

Il Governo della Repubblica invero, concedendo al Giacomini il permesso nel 1901, ha voluto dare ed ha dato una autorizzazione pura e semplice. Il richiamo fatto in esso all'ultima convenzione col Regno d'Italia non può essere che un riferimento all'art. 37 della convenzione del 1897, che imponeva i limiti alla produzione nel territorio della Repubblica.

Un possibile riferimento alla durata decennale della convenzione non è ammissibile; ed anche se lo fosse, non avrebbe che il significato di richiamare al Giacomini la possibilità che, trascorso il decennio, il Governo di San Marino poteva far nuove leggi.

Le argomentazioni svolte su questo punto dal prof. Einaudi ci paiono tanto convincenti e giuridicamente esatte, che non esitiamo a farle nostre ed a riportarle:

"Il richiamo, superfluo in sè, poichè ogni cittadino deve conoscere la legge ed ha obbligo di osservarla, non potrebbe importare altro se non avvertenza che dopo dieci anni la convenzione 1897 aveva fine, e che nuove leggi avrebbero potuto essere emanate, ma non potrebbe significare imposizione preventiva al Giacomini di rinunzia a quelle ragioni che in base al nuovo stato di fatto e di diritto che potesse crearsi in seguito, egli avrebbe potuto far valere... Di fronte alle nuove leggi l'esercente l'industria, in mancanza di

speciale decreto contenuto nelle leggi stesse, avrà ragione di far valere nei confronti col Governo quei diritti che in base ai principii generali gli possono spettare senza che gli si possa legittimamente opporre l'eccezione pregiudiziale, che il permesso doveva intendersi limitato alla durata della legge in vigore al tempo del permesso stesso e che abrogata la legge, *ipso facto* l'industriale, continuando ad esercitare l'industria, venga a trovarsi *ex lege*".

La misura del danno

Fin ora abbiamo dimostrato l'*an debeatur*, cioè il diritto alla indennità nel Giacomini: resta a provare i danni che egli ha avuto.

Tali danni sono riducibili alle seguenti categorie concettuali:

1. — materiale reso inutile per la soppressione dell'industria;
2. — altri danni emergenti per spese fatte in antecedenza e che diventano inutili;
3. — avviamento perduto;
4. — lucro cessante.

E' impossibile dare di ogni categoria la prova in cifre, donde la giurisprudenza ha stabilito che in materia di danni supplisce il *bonum arbitrium iudicis*.

Tuttavia una larga documentazione testimoniale ha posto in essere elementi tali che il magistrato può decidere.

Rimandiamo il Giudice ai verbali testimoniali, e faremmo opera inutile a riportare qui le singole testimonianze.

Le deposizioni di tutti i numerosi testi assolvono interamente al compito di provare ciò che il Giacomini si proponeva col capitolo d'interrogatorio dedotto.

Da esse in modo certo risulta, che il Giacomini fin dal 1882 effettivamente impiantò la sua distilleria, avendo proprio nel suo principio al tempo in cui l'autorizzazione doveva ottenersi dal Consiglio, la sua sede in un locale del Governo di San Marino, sito in via Zuppetta.

Questa circostanza è capitale al fine di provare come il Governo, che conosceva l'impianto della distilleria del Giacomini, tacitamente ne autorizzava l'esercizio anche senza che il Giacomini ne facesse specifica domanda.

Resta pure provato come il Giacomini continuasse ininterrottamente il suo esercizio, trasportato dalla prima sua sede in una casa del signor Franchini e successivamente presso la sua propria abitazione. Che dato lo sviluppo della sua azienda, avesse

associato in essa suo figlio. Che ininterrottamente aveva al suo soldo braccianti per il trasporto delle fecce e del vino guasto, ed altri per spaccar le legna usate per la sua distilleria.

Che il Giacomini faceva molte compere anche fuori della Repubblica, importando merce dal Pesarese, dal Ravennate e persino dal Meridione d'Italia.

Che moltissimi esercenti della Repubblica si servivano dal Giacomini per gli usi dei loro esercizii, ed in quantità rilevanti.

Che pure moltissimi privati della Repubblica usavano servirsi dal Giacomini per liquori, mistrà, rhum etc.

Che il Giacomini dato lo sviluppo della sua azienda, oltre che i liquori comuni, fabbricava specialità sue proprie, che avevano smercio nella Repubblica fra esercenti e privati.

Che l'alcool prodotto dal Giacomini era per certe qualità superiore alla media di quello prodotto nel Regno, per cui era anche comperato per uso chimico-farmaceutico.

Che tutti i testi ammettono che il danno prodotto al Giacomini dalla chiusura della sua fabbrica deve essere stato grave.

Ma su un punto speciale delle deposizioni vogliamo portare la nostra attenzione, ed è sull'asserito contrabbando fatto dal Giacomini dei suoi prodotti oltre i confini della Repubblica. Le deposizioni che ciò dovrebbero provare sono quelle della Francesconi, maestra elementare, la quale ha inteso dire che alcuni acquistavano del mistrà dal Giacomini per poi rivenderlo con lucro fuori della Repubblica. Dice pure che il Giacomini mandava direttamente i suoi liquori fuori del territorio della Repubblica e ciò per averlo sentito dire e anche perchè dice: "vedevo dei carichi partire dall'esercizio del Giacomini. Vedendo tali carichi immaginavo che contenessero prodotti della distilleria Giacomini, ma è certo che io non constatai di mia propria scienza che cosa contenessero. Non posso dire se tali carichi si fermassero nel territorio della Repubblica, ovvero passassero il confine".

L'immaginazione di una maestra potrà pur avere un valore nelle qualità pedagogiche, ma crediamo che essa non abbia mai avuto, e difficilmente potrà avere in futuro, una decisione definitiva sul valore giuridico di una prova testimoniale. Neppure i *si dice* di persone ignote e forse interessate possono avere alcuna efficacia di prova; tanto più che a queste affermazioni vaghe, e poco convincenti, stanno di contro quelle sicure di persone conosciute che dichiarano il contrario.

Il farmacista Giovanni Vincenti, indifferente in causa, afferma: "il Giacomini non esportava i suoi prodotti all'estero, ed anzi dichiaro di escludere questo fatto, in primo luogo per la piena fiducia che ho dell'onestà e rettitudine del Giacomini, ed in secondo luogo perchè non ho mai sentito dire in paese che egli esercitasse il contrabbando" — e Urbinati Giovanni fu Pietro, che fu alle dipendenze del Giacomini e perciò in caso di essere edotto degli affari di lui, nella sua deposizione dice: "Durante il tempo in cui fui presso il Giacomini non vidi mai che il medesimo spacciasse i suoi prodotti fuori del territorio della Repubblica, così pure non mi consta dopo che io abbandonai il suo esercizio che egli abbia esercitato il contrabbando".

E Montinari: "Non mi consta nè ho mai sentito dire che il Giacomini smerciasse i suoi prodotti fuori del territorio della Repubblica".

Il fatto che il Grazia, ex socio del Giacomini, esportasse fuori del confine del vermouth — che come afferma il teste Mularoni Secondo — non era di fabbricazione interna, ma era importato dal Regno (per cui era riesportazione lecita), non può essere messo a carico del Giacomini nè sotto il punto di vista morale nè sotto quello giuridico — perchè non è provato anche se esportazione illecita era quella fatta dal Grazia, che essa era fatta per la ditta, e non fosse invece come par più probabile fatta dal Grazia stesso per suo conto e nel suo interesse.

In diritto poi il contrabbando non avrebbe l'effetto di far negare l'indennità dovuta per la imposta chiusura di un'industria liberamente permessa dalla legge, ma tutt'al più portare a quelle sanzioni legali (multe etc.) qualora fosse effettivamente provato.

Ma nella fattispecie il contrabbando che si vuol commesso dal Giacomini, secondo le prove esaminate, non è che un'ombra gettata sull'onestà del conchiudente da qualche invidioso, per non dir peggio.

L'importanza che aveva assunto l'azienda del Giacomini, oltre che dalle testimonianze dei numerosi esercenti che si servivano dal Giacomini, e di quelli che quali intermediarii acquistavano quantità di fecce e di vini in varie parti d'Italia, risulta anche da lettere delle ditte Arthur Pulwan di Napoli e Tommaso Benassi di Carpi, fornitrici anch'esse di tartaro e fecce al Giacomini; come pure da bollette della ditta L. Turchi di Rimini, fornitrice di carbone fossile per la fabbrica del Giacomini.

Queste lettere e queste bollette sono allegate agli atti.

Data tale importanza raggiunta dalla sua azienda, è naturale che il danno sofferto dal Giacomini debba esser stato ingente.

Concludiamo perciò per l'accoglimento delle nostre domande.

Genova, 28-1-912

Avv. Pietro Cogliolo
Avv. Telemaco Martelli